

15897/06



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

r.g. n. 6130/04;
ud. 15 giugno 2006;
oggetto: sanità, rimborso
spese, giurisdizione.

com 15897

composta dai magistrati

Giovanni Olla	presidente
Salvatore Senese	presidente di sezione
Francesco Cristarella Orestano	“
Alfredo Mensitieri	consigliere
Enrico Altieri	“
Maria Gabriella Luccioli	“
Giulio Graziadei	rel. “
Pasquale Picone	“
Mario Finocchiaro	“

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Azienda Unità sanitaria locale 10 di Firenze, in persona del direttore
generale, elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria n. 5, presso l'avv.
Laura Tricerri, che, con l'avv. Raffaella Poggianti, la difende per procura in
calce al ricorso;

ricorrente

contro

1809/06

Moreno Martini, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Bettolo n. 22, presso l'avv. Rosanna Giuseppini, difeso dall'avv. Gabriella Del Rosso per procura a margine del controricorso;

resistente

per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Firenze, Sezione lavoro, n. 664 del 30 settembre-17 ottobre 2003;

sentiti

il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;

il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Raffaele Palmieri, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Moreno Martini, in qualità di assistito dal servizio sanitario nazionale, ha citato dinanzi al Tribunale di Firenze l'Azienda Unità sanitaria locale 10 di Firenze, chiedendo il rimborso delle spese sostenute per un intervento chirurgico che aveva dovuto affrontare presso una struttura privata in condizioni d'urgenza (art. 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833).

Il Tribunale ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo la domanda devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205.

Tale declinatoria non è stata condivisa dalla Corte d'appello di Firenze, Sezione lavoro, la quale, con sentenza del 30 settembre-17 ottobre 2003, in accoglimento del gravame proposto dal Martini, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e rimesso le parti davanti al Tribunale di Firenze.



La Corte d'appello ha ritenuto che la tutelabilità davanti al giudice ordinario dei diritti soggettivi dell'assistito non fosse venuta meno con l'entrata in vigore del citato art. 33, il quale, con la lett. e) del secondo comma, non include i rapporti individuali di utenza nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di servizio sanitario nazionale.

L'Azienda, con ricorso notificato il 15 marzo 2004, ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte di Firenze.

Il Martini ha replicato con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con tre censure connesse, la ricorrente torna a sostenere la devoluzione della causa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Rilevando che tale giurisdizione è espressamente prevista, per le prestazioni inerenti al servizio sanitario nazionale, dall'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, sostituito dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000, l'Azienda critica la Corte di Firenze per aver dato un'erronea lettura della norma ed in particolare della disposizione della lett. e) del secondo comma (primo e secondo motivo), e poi reclama il rimborso delle spese dell'intero giudizio in esito all'accoglimento della propria tesi (terzo motivo).

Il ricorso è infondato.

La Corte costituzionale, con sentenza del 6 luglio 2004 n. 204, sulla premessa che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella materia dei pubblici servizi si giustifica soltanto quando si contestino provvedimenti od atti equipollenti integranti esercizio di potere autoritativo della pubblica amministrazione, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 33 primo comma del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dall'art. 7



della legge 21 luglio 2000 n. 205, nella parte in cui affida a detta giurisdizione esclusiva “tutte le controversie” riguardanti quella materia, anziché le sole “controversie relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore”, e, conseguenzialmente, ha dichiarato l’illegittimità dell’intero secondo comma del medesimo art. 33 (nel testo sostituito dal citato art. 7).

La pronuncia della Corte costituzionale, superando ogni problematica relativa all’interpretazione del secondo comma dell’art. 33 (dichiarato, come si è detto, integralmente illegittimo), comporta, in tema di servizio sanitario, che la causa avente ad oggetto diritti soggettivi dell’assistito, non incisi o comunque non suscettibili di essere incisi da provvedimenti od atti del tipo dinanzi indicato, esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui al primo comma dell’art. 33, e spetta, in applicazione dei comuni canoni sul riparto della giurisdizione, alla cognizione del giudice ordinario (v. Cass. s.u. 24 marzo 2005 n. 6330, 15 giugno 2005 n. 12795).

Il caso in esame rientra nella situazione sopra delineata, dato che la domanda di rimborso di spese effettuate presso una struttura privata, senza preventiva autorizzazione, per cure od interventi in tesi urgenti e non ottenibili dal servizio pubblico, fa valere una posizione creditoria correlata al diritto alla salute, per sua natura non suscettibile di essere affievolito da potere di supremazia, ed inoltre, quanto al requisito dell’urgenza, coinvolge meri apprezzamenti tecnici della Pubblica amministrazione, non valutazioni



discrezionali in senso stretto (v. Cass. s.u. 30 maggio 2005 n. 11334, 24 giugno 2005 n. 13548).

Ne discende, con l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, la reiezione del ricorso.

La definizione della questione di giurisdizione sulla scorta del sopravvenuto mutamento del quadro normativo rende equa la compensazione delle spese di questa fase processuale.



P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, e compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, il 15 giugno 2006.

Giovanni Olla, presidente

Giulio Graziadei, estensore



IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista



Depositata in Cancelleria
13 LUG. 2006



oggi, _____
IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

